

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 656

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro dell'interno

(SCOTTI)

e col Ministro di grazia e giustizia

(MARTELLI)

(V. Stampato Camera n. 426)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 settembre 1992

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 settembre 1992*

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati membri delle
Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione
delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione,
fatto a Donostia – San Sebastian il 26 maggio 1989**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione, fatto a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989.

Art. 2.


1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'accordo stesso.


Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE
SULLA SEMPLIFICAZIONE E LA MODERNIZZAZIONE DELLE MODALITA'
DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI ESTRADIZIONE

per copia conforme
Il Capo dell'Ufficio Trattati





GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE, in appresso denominati "Stati membri",

DESIDERANDO migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale nelle relazioni che li legano per quanto riguarda l'extradizione,

CONSIDERANDO che è auspicabile accelerare le procedure di trasmissione delle richieste di estradizione e dei relativi documenti e che pertanto è necessario ricorrere alle moderne tecniche di trasmissione,

HANNO CONVENUTO quanto segue :

ARTICOLO 1

1. Per l'applicazione delle convenzioni di estradizione in vigore tra gli Stati membri, ogni Stato contraente designa l'autorità centrale o, dove previsto dal sistema costituzionale, le autorità centrali incaricate di trasmettere e di ricevere le domande di estradizione ed i documenti da prodursi a sostegno della domanda, nonché tutta la corrispondenza ufficiale collegata alla richiesta di estradizione.

2. Ogni Stato membro procede alla designazione di cui al precedente paragrafo 1 al momento della ratifica, dell'approvazione o dell'accettazione dell'accordo ; tale designazione può essere poi modificata in qualsiasi momento. Il depositario dell'accordo comunica la designazione e le ulteriori modifiche ad ogni Stato contraente.

ARTICOLO 2

La richiesta di estradizione ed i documenti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 possono essere trasmessi a mezzo telefax. Ogni autorità competente ai sensi dell'articolo 1 dispone di una apparecchiatura che consente tale modo di emissione e ricevimento di detti documenti e ne assicura il corretto funzionamento.

ARTICOLO 3

1. Per garantire sia l'origine che la riservatezza della trasmissione, si ricorrerà ad un crittografo adattato al telefax dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 1 quando tale apparecchiatura sia utilizzata per l'applicazione del presente accordo.

2. Gli Stati contraenti convengono delle modalità pratiche per l'applicazione del presente accordo.

ARTICOLO 4

Allo scopo di garantire l'autenticità dei documenti di estradizione, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 1 dello Stato richiedente dichiara nella sua domanda che essa certifica la conformità agli originali dei documenti trasmessi a sostegno della richiesta e ne descrive l'impaginazione. In caso di contestazione della conformità dei documenti agli originali da parte dell'interpellato, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 1 dello Stato interpellato potrà richiedere all'autorità competente dello Stato richiedente la produzione, entro un termine ragionevole, dei documenti originali o in copia conforme per via diplomatica o per qualsiasi altra via decisa di comune accordo.

ARTICOLO 5

1. Il presente accordo è aperto alla firma degli Stati membri. Esso sarà soggetto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari esteri spagnolo.

2. L'accordo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di tutti gli Stati membri delle Comunità europee alla data di apertura alla firma.

3. Fino all'entrata in vigore del presente accordo, ogni Stato può, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione, o in un qualsiasi momento successivo, dichiarare che l'accordo si applica, per quanto lo concerne, nei suoi rapporti con gli Stati che avranno fatto la medesima dichiarazione dopo la data di deposito.

4. Uno Stato che non abbia fatto alcuna dichiarazione può applicare l'accordo con gli altri Stati contraenti in base ad accordi bilaterali.

5. Il Ministero degli Affari esteri spagnolo notificherà a tutti gli Stati membri qualsiasi firma e deposito di strumenti o dichiarazioni.

ARTICOLO 6

Il presente accordo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato che divenga membro delle Comunità europee. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Ministero degli Affari esteri spagnolo.

Il presente accordo entrerà in vigore nei confronti dello Stato che vi aderisce 90 giorni dopo la data del deposito del suo strumento di adesione.

Il Ministero degli Affari esteri spagnolo invierà una copia certificata conforme ai governi firmatari.

Fatto a Donostia - San Sebastian, addì ventisei maggio millenovecentottantanove, in tutte le lingue ufficiali, tutti i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Ministero degli Affari esteri spagnolo.